



*Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Istituto Comprensivo Statale*

*di scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado*

Via Silvio Pellico, 16 - 71030 Mattinata - Tel. e fax 0884550102

e-mail: [fgic80800p@istruzione.it](mailto:fgic80800p@istruzione.it) - pec: [fgic80800p@pec.istruzione.it](mailto:fgic80800p@pec.istruzione.it) - [www.comprendivomattinata.edu.it](http://www.comprendivomattinata.edu.it)

C.F. 83001790712 Cod. Min. FGIC80800P – Codice Univoco: UFNUQ6

**CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA**

**Prot. n. 3065/VI.2**

**Mattinata, 04/09/2025**

**PER L'INCARICO DI  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE**

L'anno duemilaventicinque, il giorno 4 del mese di settembre, in Mattinata, nei locali dell'Istituto Comprensivo di Mattinata (d'ora in poi denominato "Istituto"), con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge a norma dell'art. 1372 del Codice Civile,

**TRA**

l'Istituto, in persona del Dirigente Scolastico prof. Roberto Calabrese, in virtù del rapporto di impiego domiciliato presso la sede dell'Istituto, la quale dichiara di agire in nome e per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta,

**ED**

il tecnico ing. Pasquale SALCUNI, esperto in salute e sicurezza del lavoro, nato a Manfredonia il 13/07/1956, con sede in Manfredonia, Via Santa Chiara 18, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Foggia al n. 1228, codice fiscale SLC PQL 56L 13E 885F, il quale agisce in nome e per conto della società SALCUNI s.a.s. P.I. 03163750718,

**VISTO** l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 (CODICE DEGLI APPALTI, CONTRATTI SOTTO SOGLIA -AFFIDAMENTO DIRETTO)

**VISTA** la sentenza n. 2464 del 14.05.2014 del Consiglio di Stato che ha dichiarato che nella P.A. la designazione del RSPP da parte del Datore di Lavoro è una scelta discrezionale, confermando quanto previsto dalla legge all'art. 17, comma 1, lettera b) del D.LGS. 81/2008 e smi (il Datore di Lavoro non può delegare la scelta dell'RSPP, l'inammissibilità della delega rafforza il rapporto fiduciario della designazione).

- al fine di far fronte agli obblighi rivenienti dalla disciplina riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i., stante la carenza nella dotazione organica di personale tecnico necessario che consenta l'assunzione dei relativi compiti di responsabilità, è stato determinato di avvalersi della collaborazione e dell'opera di un esperto in salute e sicurezza esterno, conferendo apposito incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione all'ing. Pasquale SALCUNI, disciplinato dalla presente.

Ciò premesso, tra le parti come sopra costituite, previa ratifica e conferma della narrativa che precede

**Firmato digitalmente da Roberto Calabrese**

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **ART. 1**

Il Dirigente Scolastico, quale datore di lavoro, conferisce all'ing. Pasquale SALCUNI, l'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) ai sensi dell'art. 17 del D.Lvo n. 81/08, d'ora innanzi denominato "Decreto".

L'incarico, così come conferito, comporta l'assolvimento dei compiti di servizio di prevenzione e protezione, ai sensi dell'art. 33, comma 1 del D.Lvo 81/2008 e s.m.i. e precisamente provvede:

- a. all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione scolastica;
- b. ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;
- c. ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività scolastiche;
- d. a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- e. a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
- f. a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36.

### **ART. 2**

L'esperto in salute e sicurezza del lavoro svolgerà l'incarico cooperando e coadiuvando la dirigenza dell'Istituto dalla quale riceverà istruzioni e collaborazione per tutto quanto necessario per l'espletamento dell'incarico ed alla quale riferirà di ogni iniziativa e necessità. La documentazione consegnata all'Istituto conseguente all'espletamento dell'incarico, resterà di proprietà piena ed esclusiva dell'Istituto.

### **ART. 3**

L'incarico è conferito dal 01/09/2025 al 31/08/2026 salvo rinnovo, non solo per continuità e coerenza d'azione, ma anche nella convinzione che l'attuale rapporto sia tipico dell'intuitu personae, tenuto conto per altro delle sanzioni penali previste dalla richiamata normativa a carico del Datore di Lavoro.

### **ART. 4**

L'esperto in salute e sicurezza del lavoro svolgerà l'incarico in piena autonomia e, nell'esercizio dello stesso, sarà sottoposto alle vigenti leggi in materia.

L'incarico dovrà essere espletato presso gli uffici scolastici e, qualora necessario, presso la sede del tecnico che potrà avvalersi dell'opera dei propri collaboratori, ferma restando la responsabilità diretta dell'incaricato.

### **ART. 5**

In caso di errori nell'espletamento dell'incarico l'esperto in salute e sicurezza del lavoro, anche nella sua qualità di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, risponde personalmente nei confronti dell'Istituto.

### **ART. 6**

All'Istituto è riservato il diritto di recedere in ogni momento dal presente contratto qualora l'esperto in salute e sicurezza del lavoro incorra in violazioni o negligenze, tanto in ordine alle condizioni della presente convenzione quanto a norma di leggi e regolamenti, di disposizioni amministrative e delle stesse norme di buona amministrazione.

Lo stesso potere di recesso l'Istituto eserciterà ove l'esperto in salute e sicurezza del lavoro, per perdita di requisiti o di pieno esercizio delle proprie attività, ovvero per imperizia, errore od altro suo comportamento comprometta il corretto assolvimento dei compiti del datore di lavoro e l'attivazione delle misure generali di tutela dei lavoratori.

In tal caso il tecnico avrà diritto al pagamento delle sole prestazioni eseguite anteriormente ai fatti rilevati e contestati.

**ART. 7**

Il corrispettivo annuo per l'espletamento dell'incarico è stabilito in € 1.200,00 (milleduecento/00) oltre IVA pari a € 1.440,00 (millequattrocentoquaranta/00) omnicomprensivo.  
Il compenso così come pattuito sarà corrisposto dalla scuola a conclusione dell'espletamento dell'incarico.

**ART. 8**

Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa espresso riferimento al Codice Civile per la materia dell'esercizio delle professioni intellettuali, libro V, titolo III°, capo II° ed al Decreto Legislativo n. 81/08. e s.m.i..

**ART. 9**

L'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

**ART. 10**

Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto della L. 196/2003 per tutto quanto afferisce la procedura relativa al presente contratto, nella piena tutela dei diritti dei contraenti e della loro riservatezza.

Letto, confermato e sottoscritto.

Dirigente Scolastico  
(Prof. Roberto Calabrese)

Responsabile SPP  
(ing. Pasquale SALCUNI)

*ing. Pasquale Salcuni*